

AIUTI ALLE IMPRESE SOCIALI

Con decreto direttoriale 9.04.2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo, relative al finanziamento agevolato alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale e, ove previsto, la richiesta relativa al contributo non rimborsabile. Le richieste devono essere trasmesse dall'impresa beneficiaria via PEC a Invitalia, all'indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it (www.mise.gov.it)

LE COOPERATIVE SOCIALI, ESENZIONE DAL BOLLO

Le cooperative sociali sono state costituite ai sensi della legge 381/1991 e quindi, in atto, fanno parte di quegli enti considerati ONLUS di diritto, ai sensi del d. lgs 460/1997. Lo stesso Decreto, con l'articolo 17, che tratta il tema dell' esenzione dall'imposta di bollo, ha modificato l'articolo 27 della tabella allegata al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, in vigore dal 1 gennaio 2003, aggiungendo l'articolo 27 bis, il quale rende esenti da bollo tutti gli "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". Ne consegue che anche le cooperative sociali godono dell'esenzione.

ABOLITA LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

La legge LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 all'art, 1, c. 936, ha previsto l'abolizione della figura dell'amministratore unico, il quale quindi, dove istituito, deve essere sostituito con la nomina di un organo collegiale.

LE COOPERATIVE SOCIALI SONO ANCHE IMPRESE SOCIALI

Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.lgs.112/2017, le cooperative sociali hanno acquisito la qualifica anche di imprese sociali.